

“DECRETO LAVORO 2023”

Pubblicato in GU del 4 Maggio 2023 n. 103, il decreto legge denominato “DECRETO LAVORO” n. 48/2023, introduce misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro.

In sintesi le misure prese dal governo Meloni:

1) **ISTITUZIONE ASSEGNO UNICO DI INCLUSIONE:** a decorrere dal 1° gennaio 2024, viene istituito un nuovo strumento economico di almeno 480 euro al mese a titolo di sussidio contro la povertà, se si hanno minori, disabili o anziani a carico, con l’obbligo lavorativo per gli “Occupabili” (chi è ritenuto in grado di lavorare dovrà affrontare un percorso di politiche attive del lavoro e decadrà dal beneficio alla prima offerta di lavoro rifiutata).

Per presentare la domanda, il richiedente deve essere cittadino italiano o dell’UE, o suo familiare, con diritto di soggiorno permanente, o cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Inoltre al momento della presentazione della domanda, bisognerà essere residenti in Italia per almeno 5 anni, di cui gli ultimi 2 anni, in modo continuativo.

Sul fronte economico è richiesto un valore ISEE, in corso di validità, fino a 9.360 euro, valore che è rimodulato nel caso di nuclei familiari con minorenni;

2) **ISTITUZIONE DEL SUPPORTO PER LA FORMAZIONE E IL LAVORO** dal 1° settembre 2023 per i componenti tra 18 e 59 anni dei nuclei familiari con ISEE non superiore a € 6.000,00 annui, che non hanno requisiti per accedere all’Assegno di Inclusione;

3) **CUNEO FISCALE:** il Decreto interviene con misure volte a ridurre il cuneo fiscale con un taglio del 4%, per il periodo 1° luglio- 31 dicembre 2023, attraverso l’esonero parziale dai contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti:

-Per quelli con reddito fino a 35 mila euro, arriva al 6% complessivo;

-Per quelli con reddito fino a 25 mila euro, arriva al 7% della retribuzione imponibile.

4) **CONTRATTI A TERMINE:** con il Decreto approvato il 1° Maggio si apportano modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a termine (cosiddetto “Tempo Determinato”).

I contratti potranno avere una durata superiore ai 12 mesi, ma non eccedente i 24 mesi: 1) nei casi previsti dai contratti collettivi; 2) per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva, individuate dalle parti; 3) in caso di mancato esercizio da parte della contrattazione collettiva, e in ogni caso, entro il termine del 31.12.2024; 4) per sostituire altri lavoratori;

5) INCENTIVI ALLE ASSUNZIONI:

-Per Enti e organizzazioni è previsto un contributo per ogni persona con disabilità assunta a tempo indeterminato tra il 1° agosto 2022 e il 31 dicembre 2023;

-Per datori di lavoro che assumono giovani NEET under 30 iscritti al programma Incentivo Occupazione Giovani (contributo del 60% della retribuzione per 12 mesi, cumulabile con altre misure in vigore);

6) FRINGE BENEFIT – (Compensi, utilizzati dalle aziende, in forma non monetaria che consistono nella messa a disposizione di beni e / o servizi con forte impulso incentivante).

Si conferma l'incremento della soglia dei "Fringe Benefit" a 3.000 euro per il 2023 esenti IRPEF (comprensivi delle somme erogate per pagamento delle utenze domestiche), esclusivamente per i lavoratori dipendenti con figli a carico;

7) SICUREZZA: E' previsto il rafforzamento delle regole di sicurezza sul lavoro e ampliamento della tutela contro gli infortuni per studenti e lavoratori della scuola con previsione di risarcimento anche per gli infortuni mortali che interessano i giovani in alternanza scuola – lavoro;

8) AMPLIAMENTO DELLA RATEAZIONE per il pagamento dei debiti contributivi dagli attuali 24 a 60 mesi;

9)RIDUZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE per omesso versamento delle ritenute previdenziali che potranno essere rimodulate non più da euro 10.000 a euro 50.000, bensì da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso.